



ORDINANZA n° 10 del 17/02/2015

Oggetto: **PULIZIA E MANUTENZIONE DI TERRENI, RIPE, FOSSI E CANALI.**

IL SINDACO

CONSIDERATO che non tutti i proprietari ed i conduttori di terreni prospicienti aree pubbliche o di pubblico passaggio provvedono ad una adeguata manutenzione del verde, delle ripe e dei canali di scolo delle acque meteoriche nei propri fondi;

DATO ATTO che la presenza di terreni incolti può dare origine all'accumulo di rifiuti, alla proliferazione di ratti ed all'aumento del rischio di incendi, oltre che a sminuire il decoro delle aree attigue, e che l'ostruzione dei canali di scolo può determinare una tracimazione delle acque o situazioni di rischio igienico dovute al ristagno delle stesse;

RICONOSCIUTO altresì che l'incuria di cui sopra può rendere poco visibile o nascondere la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata delle strade;

PREMESSO che la presenza di numerosi fossi e scoli del reticolo idrico sul territorio comunale, se non adeguatamente puliti e spurgati, è concausa di fenomeni di esondazione ed allagamenti in caso di eventi meteorici avversi anche di non particolarmente forte intensità - si sono verificati estesi allagamenti a seguito di forti piogge determinati anche – come concausa – dalla ostruzione e mancata pulizia dei fossi di scolo;

RITENUTO pertanto necessario adottare opportuni provvedimenti per prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro cittadino;

TENUTO CONTO:

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- che gli articoli 913, 915, 916, 917 del codice civile individuano come obbligati ad eseguire le opere di manutenzione dei corsi d'acqua superficiali, i proprietari dei fondi confinanti con gli alvei dei corsi d'acqua e agli utilizzatori degli stessi;
- degli articoli 29-31-32-33 D.Lgs. 285/1992;
- dell'art. 50 commi 3, e 5, e dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che è necessario mantenere costantemente controllata la crescita delle essenze arboree, pulite e curate tutte le aree del territorio comunale, nonché mantenere funzionante e/o

ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale, ecc.) delle acque meteoriche e di esondazione al fine di prevenire ed evitare situazioni determinanti rischi igienico sanitari, nonché pericolo di allagamenti;

VALUTATA la necessità di mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate, le aree ed i fossi che attraversano le proprietà private, le proprietà private stesse, ed in particolare quelle prospicienti le strade comunali, al fine di rendere più sicure la viabilità vicinale di uso pubblico, e le abitazioni;

RICONOSCIUTA altresì la necessità di garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade stesse per evitare i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica; in particolare presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dovranno essere contenute come prescritto dal codice della strada;

RICHIAMATE le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra e in particolare, gli artt. 29-31- 32- 33 del Codice della strada (D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e s. m.);

TENUTO CONTO, inoltre, che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990;

VISTI:

- il "Regolamento Comunale di Igiene in materia Edilizia ed Ambientale", in particolare gli artt. 17, 54 e 55;
- il D.Lgs. 267/2000 "Testo unico degli Enti Locali", in particolare gli artt. 50 e 54;
- il D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada", in particolare gli artt. 4, 29, 31, 32;
- il DPR 495/1992 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada", in particolare gli artt. 26 e 70;
- la L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

ORDINA

Ai proprietari di terreni a qualsiasi uso destinati ed a coloro che per patto contrattuale siano conduttori o fruitori degli stessi, di eseguire i sotto elencati interventi di pulizia e manutenzione:

- provvedere al taglio dell'erba, alla cura della vegetazione ed al taglio delle radici, dei rami e delle siepi prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di pubblico passaggio o che provocano danno alle medesime, rimuovendo il materiale di sfalcio ed i rifiuti eventualmente presenti e verificando che sia garantita la corretta visibilità della segnaletica stradale (questi interventi dovranno interessare tutta la superficie se il terreno ricade all'interno di centri abitati, ed almeno le ripe e le fasce confinanti con aree pubbliche o di pubblico passaggio all'esterno dei medesimi);
- provvedere allo spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo delle acque meteoriche, così da favorire il regolare deflusso delle stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali;

Tali interventi dovranno essere ripetuti ciclicamente ogni qual volta se ne ravvisi la necessità;

DISPONE

- che il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe e/o dalla pulitura delle fosse in genere sia rimosso a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e sia smaltito nelle forme previste dalle vigenti normative in materia;

- che sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'ente proprietario ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss. mm. (Nuovo Codice della Strada) e articolo n. 21 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss. mm. (Regolamento d'esecuzione) per l'esecuzione dei lavori ingombrando la sede stradale.

Se del caso, prima dell'inizio di tali lavori, dovranno essere concordati con l'Ufficio di Polizia Municipale di questo comune i tempi e i modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale;

DEMANDA

All'ufficio Ambiente ed all'Ufficio di Polizia Municipale, ognuno per le proprie competenze, di

verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei termini da esso previsti;

AVVERTE

- che restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, **la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, in applicazione dei limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000;**

- che i trasgressori di quanto disposto con la presente ordinanza hanno facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misure ridotta della sanzione prevista dal precedente capoverso nella misura stabilita ai sensi dell'art. 16, comma 2 della legge n. 689/1981 e ss. mm. e ii.;

- tutti coloro che hanno l'obbligo giuridico di provvedere a quanto sopra descritto e che non dovessero adempiere entro il termine indicato i lavori necessari saranno eseguiti d'ufficio e a spese degli inadempienti. Qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione;

INFORMA

- che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il Responsabile dell'Ufficio Ambiente del Comune di Cortona.

- che ciascun interessato può presentare memorie scritte, documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;

- la presente ordinanza sindacale sostituisce in ogni sua parte la precedente ordinanza dirigenziale in materia di pulitura fossi e canali di scolo;

- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Toscana entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo;

DISPONE

- che la presente ordinanza:

a) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Cortona

c) sia comunicata al Servizio Lavori Pubblici – Ufficio Ambiente e all'Ufficio di Polizia Municipale;

d) sia comunicata all'ufficio segreteria comunale ed all'ufficio del messo comunale agli effetti degli adempimenti previsti a norma di legge.

IL SINDACO

(Dott.ssa Francesca Basanieri)